

tivo nè giudiziario cogli altri comuni della circoscrizione, debba nei propri archivi conservare atti e registri appartenenti ad altri Comuni.

Dicevano inoltre benissimo gli onorevoli Guala e Cancellieri che non devesi nemmeno dimenticare l'inconveniente delle spese onde si aggraverebbero i comuni. Se guardo alle legislazioni straniere vedo che quando si moltiplicano le copie delle liste si stabilisce anche per le medesime un corrispettivo. Perciò il moltiplicare le spese a carico del pubblico quando tutte le garanzie di pubblicità sono assicurate, mi pare cosa effettivamente soverchia; e, conseguentemente, associandomi alle osservazioni degli onorevoli Guala e Cancellieri, prego l'onorevole mio amico Merzario di non insistere nel suo emendamento, poichè mi dorrebbe di non poterlo accettare.

**PRESIDENTE.** Onorevole Merzario, insiste nel suo emendamento?

**MERZARIO.** Non v'insisto; però, per l'esperienza che ho, dichiaro che, ammettendo il mio emendamento, s'eviterebbero molti inconvenienti. Ciò non ostante non volendo creare difficoltà a questo riguardo lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Essendo ritirato l'emendamento dell'onorevole Merzario e nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti pongo ai voti l'articolo 35 di cui ho dato lettura.

(È approvato.)

« Art. 36. L'elezione dei deputati, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori iscritti nelle liste definitivamente approvate, ai termini dell'articolo precedente, prima che il collegio sia dichiarato vacante.

« Sino alla revisione dell'anno successivo, e salvo quanto è disposto nell'articolo 40, non possono farsi alle liste altre variazioni all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, ovvero della perdita da essi incorsa dei diritti civili e politici e risultino da autentici documenti. Tali variazioni sono fatte a cura della Giunta municipale. »

L'onorevole Morini ha facoltà di parlare.

**MORINI.** Coll'inciso ultimo di quest'articolo 36 credo che si sia voluto risolvere una questione che fu in quest'Aula dibattuta alcune volte discutendosi elezioni contestate. Ora se questa, come a me pare, è la intenzione della Commissione e del Ministero, io li pregherei di voler accettare una dizione più esplicita che toglierebbe ogni dubbio su questo punto controverso.

Dopo l'approvazione definitiva annuale delle liste politiche si verificano casi di morte e perdite di diritti elettorali. L'articolo in discussione incarica di queste variazioni la Giunta municipale. Ma se

la Giunta municipale non esegue questo incarico? Molte volte i Consigli comunali dovrebbero far tante cose giuste, ordinate dalla legge; eppure la legge rimane lettera morta. Di qui molti inconvenienti e anche molte questioni che sorgono poi nella Camera.

Si potrebbe dunque dire esplicitamente che queste variazioni sono assolutamente di competenza della Giunta municipale. Se adunque l'intendimento della Commissione e del ministro è tale quale io presumo debba essere, la dizione che io propongo, sarà, ne sono certo, accettata; se no, io rinuncio al mio emendamento, che sostituirebbe alle parole: « tali variazioni sono fatte a cura della Giunta municipale » le seguenti: « tali variazioni debbono essere fatte dalla Giunta municipale e sono di sua esclusiva competenza. »

**CANCELLIERI.** No, no!

**MORINI.** Con questa formula io credo che si eviteranno molte questioni; altrimenti saremo sempre da capo.

**VACCHELLI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Vacchelli ha facoltà di parlare.

**VACCHELLI.** In questo articolo si parla delle variazioni che si possono arrecare alle liste dopo la definitiva loro approvazione. Rammento che in un precedente articolo di questa legge abbiamo stabilito che gli individui ascritti quali sott'ufficiali e soldati ai corpi armati non possono esercitare il diritto elettorale mentre sono sotto le armi. Questi individui sotto le armi, se o per censo, o per istruzione, o per qualunque altro titolo, hanno diritto ad essere iscritti nelle liste, necessariamente, si devono nelle liste iscrivere; ma nelle stesse liste si deve anche notare se o meno sieno sotto le armi, affinchè l'ufficio elettorale sappia, al momento in cui si verifica la elezione, se un dato individuo debba o no ammettersi all'urna.

Nei successivi articoli di questa legge noi prescriviamo delle pene, e molto gravi, per quei membri dell'ufficio che chiamano a votare una persona che non vi ha diritto o rifiutano di ammettere al voto una persona che questo diritto abbia.

Sta bene che l'ufficio elettorale debba compiere il suo dovere, ma deve sapere ben chiaramente quale questo dovere sia. Pare quindi a me che si dovrebbe aggiungere tale prescrizione per la quale, durante l'anno, la Giunta comunale successivamente facesse annotazione così degli elettori che sono chiamati sotto le armi, come degli altri che cessano di esservi per una ragione qualunque.

Prego pertanto la Commissione a volermi dare qualche schiarimento in proposito.